

	Allegato A - Assemblea del 4 ottobre 2024	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE GAMBARESE»	
	Denominazione - Sede - Scopo	
	Art. 1	
	È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice	
	civile, l'Associazione denominata:	
	«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE GAMBARESE».	
	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel	
	rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.	
	Art. 2	
	L'Associazione ha sede in Comune di Gambara (BS) – piazza XX	
	settembre, n. 1.	
	La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al	
	successivo art. 21, è a tempo indeterminato.	
	Art. 3	
	Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in	
	materia, l'associazione ha come scopo la "Realizzazione di	
	Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del	
	Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione	
	della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso	
	dell'energia da fonti rinnovabili".	
	Per raggiungere i propri obiettivi, l'associazione organizzerà	
	1	

	la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta	
	dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31	
	del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto	
	il controllo della CER.	
	A tal fine, potrà:	
	- richiedere l'accesso al contributo in conto capitale	
	previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2.	
	del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui	
	al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della	
	Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;	
	- richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di	
	cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e	
	della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;	
	- monitorare produzione e consumi dei propri membri/soci con	
	finalità di verifica e rendicontazione;	
	- accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla	
	condivisione dell'energia tra i membri;	
	- ripartire i benefici economici tra i membri.	
	L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali,	
	economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle	
	aree locali in cui opera la comunità, con l'esclusione di	
	profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a	
	fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici a carico	
	dei membri. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che	
	può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.	
	2	

	L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria.	
	L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.	
	L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché previste dalle successive norme attuative di ARERA e del GSE.	
	Sono membri produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione.	
	Sono membri consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.	
	Possono essere membri della CER anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la/e quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.	
	L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:	
	a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione	

	distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la	
	diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;	
	b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti	
	energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti	
	e istituzioni pubblici e privati;	
	c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a	
	beneficio di altri enti territoriali, azioni per la	
	promozione di politica energetica sui territori, messa in	
	opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione	
	delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);	
	d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche	
	attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei	
	risultati;	
	e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri	
	organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo	
	dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;	
	f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla	
	distribuzione elettrica;	
	g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato	
	all'attività di cui ai precedenti punti.	
	L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e	
	operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento	
	d'attività che la legge riserva a società in possesso di	
	4	

	determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte	
	in appositi albi od elenchi necessari od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti	
	dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding)	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei	
	limiti consentiti dalla attuale normativa.	
	È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.	
	L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza	
	scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere	
	distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la	
	destinazione sia imposta per legge.	
	Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi	
	istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una	
	remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali	
	attribuzioni saranno tassate secondo legge.	
	Patrimonio ed esercizi sociali	
	Art. 4	
	Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà	
	dell'Associazione;	
	b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative	
	5	

	annuali;	
	c) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;	
	d) da eventuali fondi di riserva;	
	e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati,	
	destinati a specifiche finalità istituzionali, da	
	individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;	
	f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività	
	esercitate.	
	Art. 5	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone	
	il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre	
	all'Assemblea per l'approvazione.	
	Soci	
	Art. 6	
	I membri/soci, che esercitano potere di controllo, sono persone	
	fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto	
	privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse, ai	
	sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le	
	amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli	
	enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione	
	ambientale nonché le amministrazioni locali contenute	
	nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato	
	dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo quanto previsto	
	all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,	
	6	

	situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati	
	gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia	
	rinnovabile e devono possedere tutti i seguenti requisiti:	
	- partecipare volontariamente e svolgere attività compatibili	
	con le finalità dell'Associazione;	
	- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità	
	di energia rinnovabile non deve costituire l'attività	
	commerciale e/o industriale principale, ed è necessario che	
	il codice ATECO prevalente delle imprese sia diverso dai	
	codici 35.11.00 e 35.14.00;	
	- essere titolari di un punto di prelievo di energia elettrica	
	sotteso alle Cabine di trasformazione individuate nella	
	configurazione;	
	- se produttori, essere titolari o avere la disponibilità di	
	un impianto di produzione di energia elettrica alimentato	
	da fonti rinnovabili;	
	- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per	
	la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti	
	dal servizio di valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per	
	il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;	
	Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da	
	"contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra i	
	membri dell'Associazione, nei termini riportati nel Regolamento	
	Interno Operativo.	
	7	

	La partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il	
	mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di	
	scegliere il proprio venditore ed uscire in ogni momento dalla	
	configurazione, fermo restando, in caso di recesso anticipato	
	ex art. 24 Codice civile, la conservazione di eventuali	
	corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la	
	compartecipazione agli investimenti sostenuti.	
	Il soggetto delegato responsabile per il riparto dell'energia	
	elettrica condivisa, individuato ai sensi dell'art. 32, comma	
	1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 coincide con il Referente della	
	CER, ed è svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che	
	ne ha la rappresentanza legale, a cui i membri demandano la	
	gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le	
	società di vendita e il GSE.	
	La CER assicura che l'importo della tariffa premio	
	eccedentario, rispetto quello determinato in applicazione del	
	valore soglia di quota energia condivisa del 55 % nel caso di	
	accesso alla sola tariffa premio, ovvero il valore del 45% nel	
	caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto	
	capitale, di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sia destinato ai	
	soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per	
	finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati	
	gli impianti per la condivisione.	
	La CER assicura altresì, completa, adeguata e preventiva	
	informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui	
	8	

	benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.	
	Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà	
	approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO)	
	con le seguenti caratteristiche:	
	- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici	
	derivanti dal servizio di valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli	
	impianti di produzione installata, dell'energia	
	effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente	
	consumata;	
	- definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi	
	altro introito derivanti dalle attività della CER, con le	
	stesse modalità di cui al punto precedente.	
	I soci si distinguono in:	
	- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione	
	sottoscrivendone l'atto costitutivo;	
	- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la	
	quota d'associazione;	
	- onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza	
	tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal	
	Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere	
	produttori o consumatori di energia nel perimetro	
	geografico della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE GAMBARESE,	
	non percepiscono emolumenti e non partecipano alla	
	ripartizione dei benefici economici derivanti dalla	
	9	

	gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di	
	diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere	
	mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo	
	intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e	
	istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano	
	all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.	
	Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al	
	versamento della quota associativa nell'importo stabilito	
	annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	La qualifica di socio dà diritto:	
	- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla	
	vita dell'associazione e a ricevere i benefici derivanti	
	dalla condivisione dell'energia elettrica nell'ambito della	
	CER, al netto delle spese sostenute dalla medesima CER;	
	- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a	
	proporsi come candidato;	
	- ad essere informati delle iniziative e degli eventi	
	organizzati;	
	- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà	
	e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in	
	essere dall'Associazione.	
	La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della	
	domanda da parte del Consiglio Direttivo, che accerterà la	
	sussistenza in capo all'aspirante membro dei requisiti previsti	
	per la partecipazione, contro la cui decisione è ammesso	
	10	

appello all'Assemblea.

Nella domanda di adesione, l'aspirante membro è tenuto a illustrare brevemente le proprie attività, dichiarando, in particolare:

- la titolarità o la disponibilità del punto di prelievo di energia primaria sotteso alla medesima Cabina di trasformazione;
- la titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione/UP di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;
- la compatibilità dell'attività svolte con le finalità dell'associazione;
- di conferire mandato esclusivo all'associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e all'incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
- di condividere gli scopi dell'associazione;
- di accettare lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere già assunte da parte degli organi dell'associazione, impegnandosi a versare i contributi richiesti dall'associazione.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale,

operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo per perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla CER, nonché per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma

	solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro	
	intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di	
	mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto	
	finanziato.	
	Organi e amministrazione	
	Art. 9	
	Gli organi della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE GAMBARESE sono:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) il Presidente;	
	c) Il Consiglio Direttivo;	
	d) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)	
	Art. 10	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
	composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri	
	scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono	
	nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono	
	essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio	
	Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo	
	al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo	
	viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.	
	Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla	
	prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la	
	convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si	
	riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei	
	consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso	
	13	

personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque

almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Art. 16

	L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio	
	Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali	
	dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio	
	Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.	
	Art. 17	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in	
	regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci	
	possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci.	
	Art. 18	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi	
	l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.	
	Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al	
	Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle	
	deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.	
	Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che	
	dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	Art. 19	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con	
	la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà	
	delle quote degli associati e delibera con la maggioranza	
	semplice delle quote dei presenti. In seconda convocazione	
	l'assemblea è valida con qualunque quota dei soci e delibera	
	con la maggioranza semplice delle quote dei presenti.	
	16	

	Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre	
	quarti delle quote degli associati ed il voto favorevole della	
	maggioranza delle quote dei presenti.	
	Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto della	
	capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia	
	effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente	
	consumata, riferita all'ultimo esercizio disponibile.	
	Art. 20	
	Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal	
	Presidente del Consiglio Direttivo, dal vicepresidente del	
	Consiglio Direttivo e dai soci onorari.	
	Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo	
	intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di	
	ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che	
	coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel	
	campo dell'energia.	
	Scioglimento	
	Art. 21	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea	
	con maggioranza di almeno tre quarti delle quote degli	
	associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più	
	liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera	
	in ordine alla devoluzione del patrimonio.	
	Scorporo	
	Art. 22	

Qualora la dimensione dell'Associazione raggiunga un numero di soci rilevante e ciò comporti difficoltà di gestione, per la complessità delle relazioni, delle rilevazioni energetiche e dei ricalcoli necessari alla distribuzione dei ricavi, l'Assemblea, in convocazione straordinaria, con maggioranza semplice delle quote dei soci presenti, può deliberare lo scorporo di una parte dei soci in una o più Associazioni.

Ogni socio sarà libero di scegliere se rimanere nella Associazione originaria o iscriversi nella nuova Associazione generata.

Norme generali

Art. 23

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.